



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 17

del 7-6-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche -
"Scherma & 20 Associazione Sportiva Dilettantistica" – Codice Fiscale
97654310156 - nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- PRESO ATTO** dei controlli effettuati dal CONI nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni ove è stata riscontrata l'iscrizione in data **12/07/2013** della "**SCHERMA & 20 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", CF **97654310156**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva OPES con codice 2824, valida sino al 31/08/2013 e rinnovata dall'Ente OPES per le stagioni sportive successive fino a quella in scadenza al **31/08/2017**, supportata, dall'anno sportivo 2016 fino a quello in scadenza al **31/12/2022**, dall'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva ASI con codice LOM-MI0843;

- PRESO ATTO** che il CONI con nota del 04/04/2022, ha comunicato agli Enti di Promozione Sportiva OPES ed ASI, l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro con richiesta esplicita agli Enti OPES ed ASI dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente agli stessi, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;
- PRESO ATTO** che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al legale rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro con l'avvertenza che qualsiasi documentazione eventualmente trasmessa dallo stesso, in assenza delle dettagliate informazioni richieste agli Enti OPES ed ASI, risulterà irrilevante ai fini della verifica in atto;
- PRESO ATTO** della mail in data 11/04/2022 con la quale la "**SCHERMA & 20 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", nella persona del Legale Rappresentante, sig. Gianfranco Enrico Valentino Magnini, trasmetteva una relazione illustrativa sull'attività praticata dall'associazione dalla quale è emersa la promozione dello "*sviluppo e diffusione dell'attività sportiva connessa alla pratica della scherma in tutte le sue manifestazioni quali, a titolo meramente esemplificativo, olimpica, paralimpica, per soggetti affetti da disabilità, mediante la realizzazione e l'organizzazione di documenti mediatici e ogni forma di eventi, manifestazioni pubbliche, private...*";
- PRESO ATTO** della nota del 26/04/2022 pervenuta dallo Studio Legale Piccinino-Bertolazzi, il quale, per conto della **SCHERMA & 20 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", trasmetteva un elenco delle attività svolte dal 2013 al 2022, apparse, tuttavia, incentrate solo su manifestazioni organizzate in totale autonomia al di fuori delle proposte sportive la cui titolarità sia da riferire ad OPES ed ASI ed un elenco dei tesserati della ASD che avrebbero partecipato a tali attività;
- TENUTO CONTO** che la documentazione prodotta dal Legale Rappresentante, comunque acquisita in fase d'istruttoria dall'incaricato Ufficio, è risultata ininfluenza ai fini della conclusione del procedimento di verifica a carico dell'associazione e della definizione della sussistenza dei requisiti sin dalla data di iscrizione, non essendo stata convalidata dagli Organismi di affiliazione;

RILEVATO che gli Enti OPES ed ASI, entro i termini concessi, anche dinanzi al sollecito invito del CONI in data 17/05/2022, non hanno provveduto a fornire la documentazione di propria competenza, attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nel Registro, indispensabile per la conclusione del procedimento di verifica a carico della **SCHERMA & 20 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, CF **97654310156**, pur informati dell'assunzione di eventuale provvedimento ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

RITENUTO pertanto, non provato da parte degli Enti OPES ed ASI il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa, negli anni dal 2013 al 2022,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**SCHERMA & 20 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**", CF **97654310156**;
- di addebitare agli Enti di Promozione Sportiva OPES ed ASI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

